

per le case degli impiegati dello Stato) per la costruzione di alloggi in Bari.

Il Direttore Generale fa presente che in virtù del R. D. L. 25 ottobre 1924 n. 1944 e del D. L. 7 febbraio 1926, n. 193, il nostro Istituto è autorizzato a contribuire al finanziamento dell'I. N. C. I. S. mediante versamento in conto corrente alla Cassa D. D. e P. P. delle somme necessarie ad integrare quelle altre delle quali può disporre la Cassa stessa a favore dell'Ente medesimo, fino a raggiungere in un primo tempo l'importo complessivo di 500 milioni di lire.

Tali somme a sensi del R. D. L. 17 ottobre 1930 n. 1453, sono fruttifere per l'Ente finanziatore del 6.25% annuo, dal giorno del versamento di esse alla Cassa D. D. e P. P.

La Cassa suddetta, valendosi di tali disponibilità, concede all'I. N. C. I. S. dei mutui con garanzia ipotecaria sugli stabili da questo costruiti e con vincolo sugli stipendi dei funzionari inquilini; mentre il rimborso delle somme versate dagli enti finanziatori, viene effettuato con ammortamento.